

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 08/10/1996 e successiva modifica del Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2001.

Articolo 1

Gli impianti sportivi del Comune di Civezzano e le attrezzature in essi contenute sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Articolo 2

(articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2001)

Sono oggetto del presente regolamento i seguenti impianti sportivi del Comune di Civezzano:

- campo sportivo di Civezzano;
- campo sportivo da calcio di S. Agnese;
- campo sportivo di Torchio;
- palestra polifunzionale con annesse strutture esterne (campo multifunzionale 44x22 e pista rettilinea di mt. 130 con buca per salto in lungo).

Sono inoltre oggetto del presente regolamento le seguenti strutture scolastiche il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto della L. P. 27/1978:

- palestra scuola elementare di Seregnano;

Articolo 3

Il Comune gestisce gli impianti direttamente oppure tramite convenzione con Società sportive o con privati e ne determina le modalità di utilizzazione, finanziamento e responsabilità.

Articolo 4

(articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2001)

Gli impianti sportivi comunali sono concessi, in relazione al servizio sociale e promozionale svolto nei confronti delle attività sportive e in via prioritaria per iniziative che non abbiano fini di lucro, a tutte le Società sportive ed Associazioni operanti sul territorio comunale per l'effettuazione di attività sportive e formative, culturali, ricreative e amatoriali compatibili con la struttura dell'impianto.

Articolo 5

Per ottenere l'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 dovrà essere presentata al Comune una richiesta entro il 31 agosto di ogni anno con l'indicazione del soggetto richiedente, le fasce orarie oggetto della richiesta, nominativo del legale

rappresentante che dovrà sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità contenuta nella domanda stessa.

Le domande di utilizzo pervenute successivamente saranno prese in considerazione solo se compatibili con la disponibilità dell'impianto richiesto in uso.

Articolo 6

I soggetti autorizzati all' utilizzo degli impianti sportivi sono tenuti al rimborso di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, pulizia e custodia degli edifici e manutenzione degli impianti ed attrezzature annessi.

La suddetta quota è determinata sulla base del costo medio di gestione di ogni singola struttura secondo le fasce d'utenza di cui all'art. 7.

Tale quota deve essere versata entro 10 giorni dalla data dell'autorizzazione all'uso dell'impianto.

Per le utenze stagionali deve essere versato un anticipo pari al 40%, a metà del periodo un ulteriore 40% e alla fine del periodo il restante 20% entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 7

(articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2001)

Le fasce di utenza sono le seguenti:

- 1) Società sportive civezzanesi regolarmente affiliate alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI e partecipanti a manifestazioni agonistiche, che svolgano la propria attività a favore di giovani in età scolare (6-14 anni);
- 2) Associazioni, enti e gruppi civezzanesi per attività ludico-motorie senza fini di lucro;
- 3) Società sportive, associazioni sportive e polisportive non civezzanesi regolarmente affiliate alle rispettive federazioni riconosciute dal CONI;
- 4) Associazioni, Enti, Gruppi o singoli che effettuano manifestazioni anche di spettacolo ad esclusivo scopo di lucro e associazioni, circoli, gruppi non civezzanesi non affiliati a federazioni riconosciute dal CONI.

In relazione all'appartenenza dei richiedenti alle fasce d'utenza, le quote da corrispondere, sono annualmente determinate dalla Giunta comunale.

Articolo 8

L' Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nel caso si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto senza che ciò costituisca diritto a rimborso alcuno.

Articolo 9

Per le strutture sportive di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 2, qualora gli utenti non rispettino gli obblighi e le condizioni d'uso, la revoca o la sospensione potranno essere proposte dal Consiglio di Circolo o dal Consiglio di Istituto.

Il mancato pagamento entro i termini indicati comporta la immediata revoca dell'autorizzazione e la omessa presentazione al personale addetto la sorveglianza delle ricevute di versamento, costituisce obbligo per il personale stesso a non concedere l'utilizzo dell'impianto.

La morosità nel pagamento del saldo delle quote dovute comporta il rifiuto di ulteriori richieste d'uso.

La trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento, comporta per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Il mancato sollecito risarcimento dei danni provocati agli impianti e attrezzature sarà causa di immediata revoca della concessione.

Articolo 10

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario, per cause che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga a lui imputabili non darà diritto ad alcun rimborso salvo comunicazione di disdetta comunicata con almeno 48 ore di anticipo.

Articolo 11

Il Concessionario che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà svolgere le manifestazioni programmate e autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

L'Amministrazione comunale, su motivata richiesta, verificherà la possibilità di trasferimento ad altra data solo nel rispetto di diritto di precedenza delle autorizzazioni già esistenti.

Articolo 12

Il concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando l'ente proprietario e la competente autorità scolastica, qualora trattasi di impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Articolo 13

I concessionari e gli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi.
L'Ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere ai responsabili la rifusione dei danni arrecati.

Articolo 14

L'Amministrazione comunale ed il personale di servizio non rispondono in modo alcuno di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Articolo 15

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina sportiva comunque compatibili ed a non espletare attività a qualsiasi titolo che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Inoltre deve essere osservata la Legge 11.11.1975 n. 584 relativa al divieto di fumare nei locali chiusi al pubblico ritrovo.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui ai comma 5 e 6 dell' art. 2, devono essere rispettate la L. P. 7.8.1978 n. 27 ed il conseguente regolamento del Consiglio scolastico provinciale approvato con deliberazione n. 1 dd. 5.3.1981.

Articolo 16

Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti o studenti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon

comportamento degli atleti o studenti stessi, del rispetto dell'orario e quindi responsabile delle attrezzature, arredi e servizi.

Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli non è consentito l'ingresso all'impianto:

- a) agli atleti od iscritti a corsi non accompagnati da un dirigente o allenatore;
- b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o Scuola appositamente incaricato dal Preside o Direttore.

Articolo 17

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Articolo 18

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine ed il buon funzionamento degli impianti stessi.

Articolo 19

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento di attività sportive.

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, non possono, di norma, essere depositate o comunque lasciate anche provvisoriamente nei locali dei singoli impianti.

Pertanto, eccezion fatta per i casi in cui viene rilasciata apposita autorizzazione dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Ogni forma di commercio, non espressamente autorizzata dal Comune, è assolutamente vietata.

Articolo 20

Non è consentita, nelle palestre e nei servizi annessi agli impianti sportivi, l'introduzione di animali di qualsiasi specie a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 21

Le eventuali concessioni dei servizi di bar, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti dei competenti organi dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio e somministrazione di cibi e bevande.

Articolo 22

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al migliore funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario e opportuno.

Articolo 23

Ciascun utente degli impianti deve essere edotto, a cura dei Concessionari, del presente regolamento la cui ignoranza non potrà essere invocata da nessuno.

Articolo 24

Le analoghe strutture che verranno realizzate in futuro saranno sottoposte al regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente in materia.